AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO – PRIMA INSTALLAZIONE.

modello da presentare in duplice originale

l sottoscritt			, sesso: M □ F □
nat a			
cittadinanza	, codice fise	cale	
residente a		, prov	,CAP
in via			
nella sua qualità di:			
□ titolare dell'omonima impresa ir	ndividuale;		
☐ legale rappresentante della socie	tà		
con sede a			
cod. fiscale			
recapiti per comunicazioni: tel./cell. e-mailaltro indirizzo diverso dalla residen	P.E.C		
via	n	,CAP	Prov;
ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., de comunale per l'apertura e la gestion apparecchi automatici per il gioco lec	ne di Sale Giochi, D	C	O
SEGNALAZIONE	E CERTIFICATA DI	I INIZIO ATTI	VITA'
- per l'effettuazione di giochi leciti (c	earte, biliardi e altro mediante rila	ascio di tabella giochi lec	citi);
- per l'installazione di:			
□ n apparecchi da gioco, di c	cui al comma 6 dell'art.	110 del TULPS:	
di cui n letter	ra a);		
□ n apparecchi da gioco, di c	cui al comma 7 dell'art.	110 del TULPS:	
di cui n letter	* *		
di cui nletter	ra c);		
☐ n giostre dondolanti:			
di cui n su ar	•		
di cui n su ar	rea pubblica;		
□ n apparecchi da gioco			
			····;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

DICHIARA

- di non rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;
- **che non sussistono** nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)";
 - la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione dell'allegato B):
 - ❖ nelle S.N.C. da tutti i soci;
 - ❖ nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
 - nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione.
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 110 del TULPS;
- che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice inserito in targhetta inamovibile, è munito di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nonché della relativa scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni straordinarie e che, in caso di sostituzione con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

		stituzione con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri muniti di nulla a rilasciato dal Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
-		e i locali sono in possesso di valido certificato di prevenzione incendi rilasciato in data
		on validità fino alla data (per locali con capienza superiore ai 100 posti);
-		e per i locali sopra indicati è stato ottenuto parere di sorvegliabilità n del ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
-	del	svolgere l'attività nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, ai sensi l'art. 4, c. 1, del D.P.R. 227/2011, nonché dell'art. 8, c. 5, della L. 447/95, e pertanto dichiara: alternativa
		che <u>NON PREVEDE</u> l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo strumenti musicali;
		che <u>PREVEDE</u> :
		☐ l'utilizzo di impianti di diffusione sonora;
		□ e /o svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
		e produce emissioni di rumore NON SUPERIORI ai limiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997;
		<u>Il sottoscritto dichiara inoltre</u> di essere consapevole di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 227/2011 circa l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica, <u>qualora l'attività possa produrre emissioni di rumore</u>
		superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997 per cui è necessario adottare misure per ridurre o eliminare le emissioni.
		Per <u>impianti di diffusione sonora</u> si intendono tutti i dispositivi degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, individuabili per marca, modello e numero di serie, costituenti moduli separati a sé stanti. Televisori, videogiochi, apparecchi radio compatti se contengono al proprio interno i dispositivi di
		amplificazione e riproduzione del suono non rientrano tra gli impianti di diffusione sonora.
		di condurre l'esercizio conforme a quanto dichiarato nella documentazione sull'impatto acustico
		depositata presso: l'Ufficio Attività Produttive, di cui al parere favorevole dell'A.R.P.A. F.V.G. prot. n
		del
		□ l'Ufficio Edilizia nella pratica;
		presenta documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
Al	lega	alla presente:
		via di valido documento di identità;
		i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno; nco degli apparecchi da installare nel pubblico esercizio;
		cumentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

data

firma

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

*N.B.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:			
☐ del Capo Ufficio Attività Produttive;	☐ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;		
Riconoscimento mediante:			
Lignano Sabbiadoro,	firma del dipendente		

LA PRESENTE SCIA COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATIVO E PERTANTO COPIA DELLA STESSA, RECANTE TIMBRO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE A QUESTO COMUNE, DEVE ESSERE CONSERVATA NEL LOCALE E DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO UNITAMENTE ALLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI EX ART. 110 DEL T.U.L.P.S., ED ESIBITA AD OGNI RICHIESTA DAGLI ORGANI DI ISPEZIONE E VIGILANZA

Riferimenti normativi:

T.U.L.P.S.

Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 110:

- c. 6 Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
- a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
- c. 7 Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 76. - Norme penali.

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
- 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.